

2.6. Morte o lesione come conseguenza di altro delitto

L'art. 586 c.p. dispone che *“quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate”*.

L'art. 586 c.p. è generalmente considerato una norma di rafforzamento e di chiusura della normativa posta a tutela della vita e della incolumità individuale⁹⁹, prevedendo casi non rientranti nelle fattispecie speciali aggravate dall'evento della morte o delle lesioni o in quella, anch'essa speciale, dell'omicidio preterintenzionale. Esso trova applicazione in tutte le ipotesi in cui la morte o le lesioni siano conseguenza non voluta di un delitto doloso.

L'art. 586 c.p., ad avviso della dottrina prevalente¹⁰⁰ e di copiosa giurisprudenza, non configura un reato autonomo o circostanziato, ma una ipotesi speciale di *aberratio delicti* bioffensiva, cioè di concorso formale di reati (tra il delitto doloso e il delitto di omicidio o di lesioni colpose), dove l'elemento specializzante è dato dalla natura dell'offesa non voluta e dalla enunciazione di una circostanza aggravante speciale, oltre che dalla non necessaria indagine circa l'errore sui mezzi di esecuzione del reato o altra causa (che invece è richiesta dall'art. 83 c.p.).

La ragione dell'aggravamento della pena non risiede tanto nella maggiore tutela all'incolumità individuale apprestata dal nostro legislatore, bensì nella maggiore gravità dell'offesa alla vita e alla integrità fisica realizzata attraverso la commissione di un illecito doloso.

Il bene tutelato è la vita e l'incolumità individuale.

*Bene giuridico
protetto*

Il soggetto attivo di entrambi i delitti concorrenti è l'autore della condotta delittuosa dolosa, causa della morte o delle lesioni.

La condotta incriminata consiste nella commissione di un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso (nell'ipotesi consumata o anche solo tentata), fatta eccezione per le percosse e le lesioni, poiché in questo caso si configura la diversa ipotesi dell'omicidio preterintenzionale. Tipico esempio è quello della donna morta di spavento durante un tentativo di stupro.

*La condotta
tipica*

La struttura di questa fattispecie delittuosa è simile all'omicidio preterintenzionale: infatti è caratterizzata dalla volontà del soggetto di commettere un reato doloso (escluse le percosse e le lesioni) e dalla causazione di un evento costituito dalla morte o dalle lesioni, entrambe non volute dall'agente.

⁹⁹ STILE, voce *Morte o lesione come conseguenza di altro delitto*, in ED, vol. XXVII, 1977, 142.

¹⁰⁰ ANTOLISEI, *op. cit.*, 74; MANTOVANI, *op. cit.*, 211.

*Differenze
con il delitto
previsto
dall'art.
584 c.p.*

Tuttavia, il delitto previsto dall'art. 586 c.p. si differenzia dall'omicidio preterintenzionale perché nel primo delitto l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l'attività del colpevole è diretta a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni; nella preterintenzionalità, quindi, è necessario che la lesione si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona), mentre nell'ipotesi di cui all'art. 586 c.p. la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni¹⁰¹.

Nel caso in cui il fatto doloso voluto non sia punibile, per la sussistenza di una causa di non punibilità, il soggetto potrà essere chiamato a rispondere per l'evento non voluto ai sensi degli artt. 589, 590 c.p., qualora ne ricorrano le condizioni, in quanto le cause di non punibilità, a differenza delle cause di giustificazione, nulla tolgono alla intrinseca illiceità del fatto voluto dall'agente.

L'evento consiste nella morte o nella lesione di un essere umano, morte o lesione determinate dalla esecuzione di un delitto doloso diverso dalle lesioni o dalle percosse.

*Nesso
di causalità
tra il reato
doloso di base
e l'evento morte
o lesioni*

Tra la condotta che costituisce già di per sé reato doloso e l'evento morte o lesioni ulteriore deve intercorrere un rapporto di causalità; a tal riguardo la giurisprudenza ritiene che, pur definendosi il rapporto tra il delitto voluto e l'evento non voluto in termini di causalità materiale, la condotta delittuosa deve avere insito, in sé, il rischio non imprevedibile né eccezionale di porsi come concausa di morte o lesioni¹⁰². Da ciò discende che, ad es., nell'ipotesi di incendio doloso di un'abitazione, appiccato per provocare danni, la deflagrazione, che ha determinato la morte dell'occupante, inserendosi in un contesto di non imprevedibile eccezionalità, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, escludente il nesso di causalità tra la condotta e l'evento non voluto.

*Soggetto
passivo*

Riguardo al soggetto passivo del reato, la dottrina è divisa tra coloro i quali sostengono che esso può non coincidere con il soggetto passivo del delitto doloso presupposto (come, ad es., la morte o la lesione del genitore per infarto, di fronte alla violenza del figlio) e coloro che invece escludono detta possibilità.

*Elemento
soggettivo*

L'accertamento dell'elemento soggettivo nel delitto doloso (voluto), non pone problemi; interrogativi sono sorti invece in merito all'imputazione

¹⁰¹ Cass. pen., Sez. V, 19 dicembre 2003, n. 46040, in GI 2005, 591 con nota di LOMBARDO, *Sul confine tra omicidio preterintenzionale e morte come conseguenza di altro delitto*; Cass. pen., Sez. V, 20 maggio 2015, n. 21002, cit.

¹⁰² Cass. pen., Sez. IV, 25 gennaio 2006, n. 19179, in RP 2007, 54.

dell'evento non voluto (morte o lesioni personali), in ordine al quale sono state elaborate diverse soluzioni interpretative.

Secondo un primo indirizzo, il rapporto tra reato base e l'evento ulteriore deve essere ricostruito in termini di pura e semplice causalità materiale fra la pregressa condotta dolosa e l'evento medesimo, senza necessità di espletare in ordine a quest'ultimo alcuna indagine relativa all'elemento psicologico¹⁰³. L'art. 586 c.p., in altre parole, integrerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, in ossequio al canone di antica memoria del *versari in re illicita*, ed apparentemente confermato in positivo dall'art. 42 comma 3 c.p., consente di addossare all'agente l'evento ulteriore per il solo fatto di aver innescato il nesso condizionalistico.

*L'imputazione
dell'evento
più grave:
le tesi proposte*

Secondo invece una diversa impostazione, prevalente nella giurisprudenza più recente ed ancorata all'indefettibile principio di colpevolezza, l'evento mortale non può essere ascritto all'agente sulla base del mero nesso eziologico, a titolo dunque di responsabilità oggettiva, essendo invece necessario vagliare la sussistenza di un collante psicologico tra condotta ed evento: per l'esattezza, la punibilità in base all'art. 586 c.p. risulterebbe subordinata alla prevedibilità della morte o delle lesioni derivanti dal delitto presupposto¹⁰⁴.

Questa seconda interpretazione ha senz'altro il pregio di coniugare la fattispecie codicistica di cui si discorre ed il principio di colpevolezza declamato dall'art. 27 comma 1 Cost. ed in forza del quale lo spazio dell'illecito penale risulta circoscritto ai soli fatti riconducibili psicologicamente al soggetto agente. In considerazione di ciò, appare dunque costituzionalmente imposta l'anzidetta impostazione ermeneutica che postula nell'agente l'esistenza di un coefficiente di colpevolezza per l'attribuzione dell'evento morte: sotto il profilo soggettivo, dunque, l'art. 586 c.p. esigerebbe, oltre al dolo per il reato presupposto, anche la colpa per l'evento ulteriore. Ed è proprio in ordine a quest'ultimo profilo che si registrano orientamenti fortemente contrastanti, a riprova di tutte le difficoltà esegetiche che si incontrano nel momento in cui si tratta di conciliare la moderna concezione della colpa e l'atteggiamento di colui che già versa *in re illicita*, soprattutto sotto il profilo dell'individuazione della regola cautelare sulla cui violazione fondare il giudizio di colpevolezza.

Ciò detto, si registrano pronunce in cui l'evento più grave viene imputato all'agente a titolo di *colpa specifica*, identificando la regola cautelare disattesa nella norma penale incriminatrice del reato base doloso. Si è così affermato che "*l'evento lesivo, conseguente dal delitto doloso commesso, è imputato al colpevole, a titolo di colpa, per violazione di legge, perché l'art. 43 cod. pen. annovera tra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi (in aggiunta alla imprudenza, imperizia e negligenza), anche l'inosservanza della legge. Invero tale espressione non limita*

¹⁰³ Cfr. *ex multis*, Cass. pen., Sez. I, 23 ottobre 1986, n. 11537; Cass. pen., Sez. VI, 2 dicembre 1988, n. 11799; Cass. pen., Sez. II, 15 febbraio 1996, n. 6361, in DPP 1997, 317 con nota di PISA.

¹⁰⁴ Cfr. *ad es.*, Cass. pen., Sez. VI, 26 febbraio 1993, n. 1870; Cass. pen., Sez. IV, 22 luglio 1996, n. 7366; Cass. pen., Sez. V, 21 aprile 2006, n. 14302.

*questo modo di essere della colpa alla sola violazione di legge a carattere squisitamente o esclusivamente cautelare, ma comprende anche la violazione delle stesse norme penali incriminatrici*¹⁰⁵.

A tale tesi, che risulta sfornita di qualsiasi temperamento in chiave personalistica, viene generalmente obiettato di risolversi in una forma di colpevolezza presunta (o *in re ipsa*) e quindi in una forma di responsabilità oggettiva occulta, sia perché la norma che punisce il reato base non ha finalità cautelari, sia perché, una volta accertato il dolo del reato base, vi sarebbe sempre l'imputazione dell'evento ulteriore, senza necessità di indagare in ordine alla concreta prevedibilità del medesimo da parte dell'agente. È inoltre evidente l'impossibilità di attribuire alla norma incriminatrice una duplice funzione, repressiva e preventiva al tempo stesso, posto che un'attività vietata in assoluto non può poi essere oggetto di un divieto o di un comando strumentale, finalizzato alla sua corretta esecuzione: sarebbe come ammettere che quella stessa disposizione, da un lato, esprima il divieto di tenere un certo comportamento, e dall'altro, faccia obbligo di dare esecuzione alla condotta criminosa con cautela.

Orientamento prevalente: il fatto più grave va imputato a titolo di colpa

L'orientamento ad oggi prevalente in giurisprudenza e in dottrina è dunque quello che vede una imputazione del fatto più grave (morte o lesione) a titolo di colpa generica ed in concreto, ammettendo dunque la configurabilità di doveri cautelari anche per colui che già *versa in re illicita*¹⁰⁶.

Più in dettaglio, tale orientamento sopperisce alla mancanza di regole cautelari *ad hoc* per i contesti illeciti, mediante la ricostruzione di cautele generiche mutate dall'esperienza comune e comunque distinte dalla norma incriminatrice. Così ragionando, l'evento ulteriore sarà addebitabile all'agente soltanto laddove ricorrano gli estremi della colpa, *ergo* sia accertata la violazione di una regola cautelare e l'evento più grave sia prevedibile, quale conseguenza della condotta criminosa, ed evitabile, osservando la regola cautelare od astenendosi dall'attività vietata¹⁰⁷. In altre parole, è necessario, oltre al legame eziologico, che l'evento morte o lesioni sia conseguenza prevedibile del delitto base e che l'agente, all'atto di realizzare la condotta sorretta dal dolo, non si rappresenti, né accetti il rischio della concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza del proprio comportamento¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Cass. pen., Sez. I, 2 aprile 1986, Navarino. In dottrina, cfr. BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1986, 480; PATALANO, *op. cit.*, 238. In giurisprudenza, v. anche Cass. pen., Sez. IV, 11 gennaio 1995, n. 1129, in GP 1996, 279.

¹⁰⁶ MANTOVANI, *op. cit.*, 213.

¹⁰⁷ Cass. pen., Sez. I, 14 novembre 2002, n. 2595, in RP 2003, 397; Cass. pen., Sez. V, 6 luglio 2006, n. 1795, RV 236298 e, da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 17610.

¹⁰⁸ Cass. pen., Sez. I, 19 giugno 2002, *Persechino*, in DPP 2003, 844 con nota di GAMBARDIELLA, in CP 2003, 1491.

In applicazione dei suesposti principi, ad es., la Suprema Corte ha ritenuto che nell'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il gesto omicidiario-suicidiario della vittima di delitti di estorsione e usura è riconducibile alle condotte dolose di base solo quando queste già comportino, in considerazione della conoscibilità e rappresentabilità da parte dell'agente dell'esistenza di ulteriori specifici fattori causali rispetto all'evento non voluto, la prevedibilità concreta dell'esistenza di un pericolo per i beni della vita e dell'incolumità personale del soggetto passivo¹⁰⁹ (ad es.: lo stato di angoscia o di disperazione della vittima).

La consumazione del reato in esame si ha nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte o le lesioni della vittima. *Consumazione e tentativo*

Il tentativo non è configurabile essendo una fattispecie ove l'evento più grave è involontario.

Una fattispecie nella quale la giurisprudenza da sempre individua una classica ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta di altro delitto doloso è rappresentata dalla *responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, in relazione alla quale è configurabile il concorso formale tra il reato base di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la figura criminosa dell'art. 586 c.p. *Responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*

È necessario innanzitutto premettere che la Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere che il nesso di causalità materiale tra la prima condotta e l'evento non risulti interrotto per effetto delle *successive cessioni* di sostanza stupefacente, né dalle modalità con cui è avvenuta l'assunzione, trattandosi di fattori concasuali sopravvenuti, non anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili; da ciò discende che sarà chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p. non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima lo stupefacente, ma anche gli spacciatori "intermedi", sino ad arrivare all'originario fornitore¹¹⁰.

Quanto invece al criterio di imputazione dell'evento morte, si riscontrano in giurisprudenza quegli stessi indirizzi interpretativi sopra passati rassegna; il contrasto in discorso è stato tuttavia composto dalle S.U. con la pronuncia del 29 maggio 2009, n. 22676. *La pronuncia a S.U. del 29 maggio 2009, n. 22676*

Nella sentenza su richiamata, la Suprema Corte, parte dal presupposto per cui *"al fine di individuare la soluzione preferibile, non può ovviamente prescindere dal principio di colpevolezza e dalle sentenze della Corte costituzionale che gli hanno esplicitamente riconosciuto rango costituzionale"*.

¹⁰⁹ Cass. pen., Sez. I, 19 ottobre 1998, n. 1155, in FI 1999, 522, in RP 1998, 1117, in DPP 1999, 86 con nota di PISA, in CG 1999, 452 con nota di GIOIA, *Una costruzione unitaria dell'usura*, in GP 1999, 267, in CP 1999, 1466 con nota di SOANA, *Novità sul momento consumativo del delitto di usura*, in RP 1999, 882 con nota di CALTABIANO, *In margine ad un "coupe de theatre"*, in GD 1999, n. 12, 81 con nota di CARACCIOLI, in GI 1999, 2374.

¹¹⁰ Cass. pen., Sez. VI, 5 giugno 2003, n. 31760, in CP 2004, 2835 con nota di MEZZETTI.

E dal momento che, giuste le coordinate interpretative offerte dalla Consulta nei *dicta* del 1988 sull'*ignorantia legis* inescusabile ed il furto d'uso, fra gli elementi della fattispecie di cui all'art. 586 c.p., che devono essere coperti almeno dalla colpa, va ricompreso anche l'evento non voluto, "*in quanto esso è significativo sia rispetto all'offesa (in quanto offensivo di autonomi beni giuridici penalmente tutelati), sia rispetto alla pena (in quanto determina l'infrazione di una pena ulteriore)*", si impone la necessità di individuare un coefficiente psicologico in grado di collegare all'agente l'evento ulteriore non voluto, in una dimensione di autentica colpevolezza; diversamente opinando si "*imporrebbe di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'istituto per contrasto con il principio di colpevolezza, secondo cui deve necessariamente postularsi la colpa dell'agente, almeno in relazione agli «elementi più significativi della fattispecie», fra i quali il «complessivo ultimo risultato vietato», se non si vuole incorrere nel divieto, ex art. 27, commi 1 e 3, Cost. della responsabilità oggettiva c.d. pura o propria*".

Eletta dunque la via più sopra delineata, la Suprema Corte si chiede se anche in questi casi la colpa presenti la stessa struttura che connota le "normali" fattispecie colpose, ovvero se tale coefficiente psicologico subisca delle modificazioni, specie sotto il profilo contenutistico, in conseguenza del fatto che l'agente, attraverso il delitto base doloso, si è posto in un'area di illiceità penale.

Orbene, le S.U. osservano al riguardo che la circostanza del *versari in re illicita* non incide affatto sulla fisionomia della colpa, rendendosi necessarie sempre e comunque sia l'individuazione di un agente modello, sia un'indagine condotta alla luce del punto di vista di quest'ultimo e finalizzata a verificare se all'agente concreto sia rimproverabile o meno la violazione della regola cautelare diretta ad evitare eventi prevedibili ed analoghi a quello di fatto verificatosi.

Per quanto attiene, nello specifico, alla individuazione della regola cautelare violata, si esclude in maniera decisa che essa possa identificarsi nella stessa norma penale che incrimina il reato base, ossia la cessione dello stupefacente, posto che la norma di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 risulta sprovvista di finalità cautelari¹¹¹.

¹¹¹ Ed invero, la pericolosità delle condotte incriminate dalla legislazione in materia di stupefacenti è troppo "distante" rispetto alla singola condotta causativa dell'evento letale per poter imprimere alle stesse disposizioni incriminatrici uno scopo di tutela preventiva dell'individuo, in modo da giustificare anche concettualmente il ricorso alla colpa specifica. L'art. 73 D.P.R. n. 309/90 trova la sua ragion d'essere innanzitutto nell'esigenza di reprimere il mercato illegale della droga, approntando in tal modo, e seppure soltanto in via mediata, una tutela anticipata dell'incolumità dei consociati: si tratta in sostanza di uno scopo diverso da quello finalizzato alla diretta salvaguardia dell'integrità fisica del singolo individuo. Affermano infatti le S.U. nella sentenza in esame: "*a conferma del fatto che l'attuale legislazione in materia non ha una destinazione diretta ed immediata alla tutela dell'integrità fisica dei cittadini, sta la scelta del legislatore a favore della non punibilità del consumo personale di stupefacenti [...] ed anche riconoscendo che lo scopo «ultimo» della sfera di protezione delle norme che vietano lo spaccio di sostanze stupefacenti sia la tutela della vita dei possibili consumatori, il disvalore di questo rischio generico si esaurisce nell'imputazione per il reato presupposto*". Quel pericolo iniziale per l'incolumità insito nel commercio di sostanze stupefacenti è già ampiamente previsto e punito dalle norme speciali che sanzionano l'attività an-

Perché sussista un'autentica forma di colpevolezza sarà dunque necessario che l'agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla legge sugli stupefacenti e che sia specificatamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali (ad es. non cedere sostanza drogante a chi fa uso di psicofarmaci); occorrerà inoltre una valutazione positiva in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, compiuta *ex ante*, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello, tenendo conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto.

La colpa potrà pertanto escludersi soltanto allorquando la morte si verifichi per l'intervento di fattori non noti e non rappresentabili dal cedente, come ad es. nel caso di cessione di una sostanza normale per quantità e qualità e di decesso dovuto alla contemporanea assunzione di sostanze alcoliche o di psicofarmaci, sempre che ovviamente lo spacciatore non fosse a conoscenza di una tale evenienza, ad es. perché lo stupefacente è stato consegnato a soggetto che già si trovava in evidente stato di ebbrezza. Affermano infatti le S.U.: *“potrà, invece, nei singoli casi concreti, ravvisarsi una responsabilità del cedente quando questi sia stato a conoscenza che il cessionario o il soggetto che di fatto avrebbe assunto lo stupefacente ceduto era dedito all'alcol o al consumo di psicofarmaci o aveva, al di là dell'apparenza, gravi difetti fisici ovvero anche quando la mancata conoscenza di uno di questi fattori sia derivata da errore o da ignoranza evitabili, e quindi inescusabili, come ad es. nel caso in cui il soggetto abbia ceduto la sostanza ad un acquirente che denotava un alito vinoso, o che presentava caratteristiche esteriori di fragilità fisica o di consumatore di medicinali, o abbia ceduto la droga all'interno di una discoteca o di altro locale in cui solitamente si fa uso di sostanze alcoliche (essendo quindi altamente probabile una assunzione congiunta di droga e alcol), ovvero l'abbia ceduta a soggetti minorenni di cui poteva essere conoscibile la minore resistenza a quella determinata sostanza. Analogamente, la colpa in concreto potrebbe essere configurabile quando lo spacciatore abbia ceduto eroina ad un soggetto di cui conosceva i precedenti tentativi di disintossicazione e quindi la maggiore esposizione al rischio di overdose; o quando abbia ceduto sostanza micidiale come l'eroina a persona di giovanissima età, di esile costituzione fisica e che evidenziava la precedente assunzione di tranquillanti”*¹¹².

Eguale sarà ravvisabile la colpa nell'ipotesi in cui sia la particolare natura, quantità e qualità dello stupefacente ceduto o le modalità con cui il medesimo è stato miscelato con altre sostanze ad aumentarne la pericolosità per l'incolumità dell'assuntore.

zidetta; tale disvalore non può quindi essere riprodotto in un altro reato per il tramite dell'art. 586 c.p., soprattutto se “sganciato” dalla sussistenza di un profilo psicologico di colpa e fondato esclusivamente su una responsabilità di tipo oggettivo o su una colpa presunta per violazione della legge penale, perché in questo modo si verrebbe a sanzionare nuovamente un fatto già incluso per il suo carico di disvalore nella pena comminata per la condotta di spaccio.

¹¹² Evidenzia la necessità di un accertamento della colpa in concreto anche la recente pronuncia della Terza sezione della Cassazione n. 41462 del 24 ottobre 2012.

2.7. Omicidio colposo

L'art. 589 c.p. dispone che *“chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è dalla reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

*Elementi
strutturali
dell'illecito*

Per quanto attiene al soggetto attivo, al soggetto passivo, alla condotta (diretta a cagione la morte di uomo), al bene giuridico tutelato, all'evento, all'offesa e alla consumazione, si rinvia a quanto già esposto sull'omicidio doloso (v. *supra*, § 2); quanto all'elemento soggettivo, si rimanda alla trattazione contenuta nella Parte generale, anche per quanto attiene, nello specifico, alla colpa professionale.

L'ultimo comma dell'articolo *de quo* fa riferimento ai casi in cui la condotta incriminata ha provocato la morte di una o più persone oppure congiuntamente la morte di una o più persone e le lesioni personali di una o più persone. Si tratta di una ipotesi di concorso formale di reati, per il quale si applicherà la pena prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, con il limite degli anni quindici.

Nell'omicidio colposo il tentativo non è ammissibile, data l'incompatibilità fra delitto tentato e delitto colposo.

*Circostanze
aggravanti*

L'art. 589, comma 2, c.p. prevede un'aggravante ad effetto speciale, afferente la violazione di regole specifiche di condotta relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

*Violazione della
normativa sulla
prevenzione
degli infortuni
sul lavoro*

L'aggravante punisce non solo chi con la propria condotta viola espressamente la normativa antinfortunistica, ma anche chi viola tutte le altre leggi e regolamenti afferenti la sicurezza sul lavoro.

Con il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integralmente modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il legislatore ha provveduto al riordino della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo, mediante formale abrogazione, la disciplina di settore contenuta nel D.P.R. 24 aprile 1955, n. 547, in materia di *norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro*, nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, relativo alle *norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni* e nel d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 emanato in attuazione di direttive comunitarie per la tutela dell'igiene dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori.

Premesso che per datore di lavoro, in base alla normativa su richiamata, si intende *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore*

presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa", il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone all'imprenditore, in relazione all'attività produttiva esercitata, di adottare tutta una serie di precauzioni dirette a scongiurare il rischio di verificazione di eventi lesivi in danno dei propri dipendenti, andando così a riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2087 c.c.

Al riguardo si ritiene inoltre che l'eventuale comportamento colposo del lavoratore, pur risultando *condicio sine qua non* rispetto all'evento lesivo verificatosi, in linea di massima non valga ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, posto che quest'ultimo è tenuto a prevenire anche le possibili disattenzioni ed imprudenze del proprio dipendente; fa eccezione tuttavia l'ipotesi in cui il lavoratore medesimo abbia tenuto una condotta assolutamente anomala ed imprevedibile, completamente avulsa ed estranea rispetto al processo produttivo ed alle mansioni svolte, così da integrare una causa sopravvenuta ex art. 41, comma 2, c.p. come tale idonea ad interrompere il nesso causale¹¹³.

Tuttavia, mai l'imprenditore potrà invocare a propria discolpa il comportamento abnorme del lavoratore, laddove non abbia adottato le misure precauzionali ed antinfortunistiche prescritte. Ed infatti la funzione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro è principalmente quella di evitare le conseguenze degli errori commessi dai lavoratori per inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione ecc. per cui non appare giuridicamente configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali suoi comportamenti colposi. E ciò anche se il lavoratore abbia acconsentito a prestare la sua attività in situazione di pericolo, in considerazione dell'indisponibilità del diritto alla salute¹¹⁴.

Rinviando alla Parte generale per tutto ciò che attiene alla questione relativa all'individuazione del soggetto responsabile nelle imprese, deve osservarsi in questa sede che la giurisprudenza più recente è ormai costante nel ritenere configurabile l'omicidio colposo anche in capo al *committente* nel caso di affidamento, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, di specifici compiti o mansioni, laddove il predetto soggetto si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza sul cantiere¹¹⁵; tale soggetto può ritenersi infatti è esonerato dalla responsabilità penale per reati contro la persona in danno di lavoratori per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro solo nel caso in cui si tratti di fatti inerenti ai rischi specifici delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi¹¹⁶.

¹¹³ Da ultimo si veda Cass. pen., Sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7955, RV 259313.

¹¹⁴ Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 12348.

¹¹⁵ Cass. pen., Sez. IV, 6 novembre 2007, n. 46383, RV 239338; Cass. pen., Sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7954, RV 259274.

¹¹⁶ Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2008, *Scarfone*, in FI 2008, 413 con nota di BRUSCO.

*Rapporti
con altri reati*

Per quanto attiene ai rapporti con altri reati, come già detto, l'omicidio colposo si differenzia da quello doloso per quanto concerne l'elemento psicologico del reato, il primo costituito dalla colpa, il secondo dal dolo.

La giurisprudenza ha chiarito che il delitto di *omicidio colposo plurimo* ed il *disastro colposo* (art. 449 c.p.) concorrono formalmente, perché la morte di una o più persone non è considerata dalla legge né come elemento costitutivo, né come circostanza aggravante del reato di disastro, che appunto costituisce un'autonoma figura di reato; non solo, il concorso sussiste perché l'imputato con un'unica condotta colposa realizza due differenti eventi, quello di danno per le persone fisiche e quello di pericolo per la pubblica incolumità.

La giurisprudenza ha ritenuto che concorrano formalmente anche il reato di omicidio colposo ed il *reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro* (art. 437 c.p.), in quanto le norme *de quibus* tutelano interessi differenti, quali, rispettivamente, la vita umana e l'incolumità pubblica.

2.8. Omicidio stradale

L'art. 589-bis c.p. prevede che “*Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.*”

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e

comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.

Prima dell'introduzione del delitto di omicidio stradale ad opera della l. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016), la disciplina dell'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale era contenuta nei commi 2 e 3 dell'art. 589 c.p.p., il cui regime sanzionatorio era stato inasprito dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, al fine di placare l'allarme sociale legato al dilagare del fenomeno delle morti e delle lesioni causate dalla circolazione stradale.

A fronte di una pena base, per l'omicidio colposo semplice, della reclusione da sei mesi a cinque anni, il capoverso dell'art. 589 c.p. puniva con la reclusione da due a sei anni di reclusione chiunque cagionava la morte di un uomo violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Il comma 3 dell'art. 589 c.p. prevedeva che si applicasse la reclusione da tre a dieci anni se il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da un conducente che si trovava in stato di ebbrezza con un tasso di alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l oppure da un soggetto che si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La violazione delle norme sulla circolazione stradale veniva considerata pacificamente come una circostanza aggravante speciale (e ad effetto speciale, com-

portando un aumento della pena base superiore ad un terzo) del delitto di omicidio colposo, con conseguente ammissibilità del giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

La disciplina applicabile negli omicidi stradali ad evento differito: le problematiche di parte generale

Va detto che l'introduzione del delitto in esame ha posto il problema dell'applicabilità della nuova disciplina alle condotte che si sono interamente svolte sotto la vigenza della precedente normativa, qualora il decesso si verifichi dopo l'entrata in vigore della novella.

Sul punto le Sezioni Unite sono intervenute con una pronuncia che, travalicando il caso specifico, ha fissato alcune interessanti coordinate ermeneutiche relative al tempo di commissione dei delitti causalmente orientati ad evento differito.

In particolare, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale formatosi in merito all'individuazione della legge penale applicabile nei reati causalmente orientati quando l'evento tipico si verifica dopo l'entrata in vigore di una legge penale che prevede un trattamento sanzionatorio meno favorevole.

Il caso che ha portato la Quarta Sezione della Corte di Cassazione¹¹⁷ a richiedere l'intervento del massimo organo di nomofilachia riguardava un automobilista che aveva travolto un passante in prossimità di un attraversamento pedonale, cagionandogli lesioni il cui sviluppo ne aveva determinato il decesso alcuni mesi dopo. Nello iato temporale intercorso tra la condotta e l'evento era stato introdotto il nuovo reato di omicidio stradale *ex art. 589-bis c.p.*, oggetto dell'imputazione elevata a carico dell'automobilista, il cui processo di primo grado si era concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Avverso la sentenza di patteggiamento, tuttavia, l'imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, evidenziando come il delitto in questione fosse entrato in vigore in epoca successiva alla condotta contestata, alla quale pertanto avrebbe dovuto essere applicato il più mite trattamento sanzionatorio previsto per il reato di omicidio colposo, ancorché aggravato dalla violazione delle disposizioni sulla circolazione stradale (art. 589, comma 2, c.p.).

La questione discussa riguarda l'istituto del *tempus commissi delicti* (art. 6, co. 2, c.p.) che ha indotto la dottrina, nell'assenza di una specifica disposizione normativa che delimiti il concetto, ad elaborare tre criteri, quello della condotta, quello dell'evento e quello misto, sulla cui adozione nei reati ad evento "differito" si sono formati due antitetici orientamenti in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte¹¹⁸.

Secondo un primo e più recente orientamento¹¹⁹ dovrebbe trovare applicazione la legge penale vigente al momento dell'evento lesivo, ancorché meno favorevole rispetto a quella in vigore nel momento in cui la condotta si è esaurita (c.d. criterio

¹¹⁷ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, ord., 14/05/2018, n. 21286.

¹¹⁸ Per una esaustiva trattazione dell'istituto del tempo del commesso reato e dei tre criteri accennati si rinvia a CARINGELLA-DELLA VALLE-DE PALMA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2018, p. 292 ss.; TRINCI, *Compendio di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2018, p. 143 ss.

¹¹⁹ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2015, n. 22379; Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2014 – 8 maggio 2014), n. 19008, Rv. 260003.

dell'evento), in quanto nei reati causalmente orientati la consumazione coincide con la verifica dell'evento lesivo.

Invece, in base ad un diverso e più risalente orientamento¹²⁰, condiviso dall'ordinanza di rimessione, nell'ipotesi in cui sussista un intervallo temporale fra condotta ed evento (si pensi, oltre ai casi di eventi differiti come quello riportato sopra, agli eventi lungo-latenti, come nei casi di morte a seguito di esposizione ad amianto) la legge applicabile dovrebbe essere quella in vigore al momento in cui viene posta in essere la condotta (c.d. criterio della condotta).

Orbene le Sezioni Unite, con decisione del 19 luglio 2018, hanno manifestato il proprio favore per l'orientamento più risalente, mostrandosi in sintonia con la dottrina dominante¹²¹ che da tempo guardava al criterio della condotta come l'unico idoneo ad individuare il *tempus commissi delicti* nei reati ad evento "differito". D'altra parte, è stato sottolineato che l'adesione al diverso criterio dell'evento si tradurrebbe, in caso di inasprimenti della disciplina sanzionatoria intervenuti dopo l'esaurimento della condotta e prima della verifica dell'evento, nell'applicazione retroattiva della disciplina sfavorevole intervenuta *medio tempore*, esponendo l'agente a conseguenze giuridico-penali non conoscibili nel momento in cui si è autodeterminato, cioè appunto nel momento in cui ha posto in essere la condotta.

Inoltre, recente dottrina¹²², le cui pregevoli considerazioni sono state condivise dalla sezione rimettente, ha correttamente osservato che il criterio della condotta, da un lato, è l'unico compatibile con la funzione general-preventiva della pena (funzione che il legislatore persegue quando introduce un trattamento più severo, ma che è evidentemente sterile rispetto alle condotte già esaurite); dall'altro lato, e più in generale idoneo a garantire la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie delle proprie azioni, aspetto che la Corte costituzionale, sin dalla celebre sentenza n. 364 del 1988, rinviene nel combinato disposto degli artt. 25 co. 2 e 27 co. 1 Cost., e che oggi trova rispondenza anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 7 CEDU.

Infine, vi è chi ha affermato che l'intera questione sottesa all'intervento delle Sezioni Unite sia la conseguenza diretta di un equivoco di fondo – alimentato da alcune pronunce giurisprudenziali – in ordine alla asserita coincidenza tra consumazione del reato e *tempus commissi delicti*. Al contrario, tale ultimo concetto non

¹²⁰ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 5 ottobre 1972 – 15 dicembre 1972, n. 8448, Rv. 122686.

¹²¹ SINISCALCO, *Tempus commissi delicti*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, Milano, 1965, vol. III, p. 234 ss.; PAGLIARO, *Tempus commissi delicti*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992, p. 92 ss; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, III ed., 2001, Milano, p. 288-289; ROMANO, *Commentario sistematico del Codice penale*, 2004, III ed., 2004; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Milano, 2017, p. 142; PADOVANI, *Diritto penale*, XI ed, Milano, 2017, p. 56-57; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Padova, 2017, p. 94; PULITANO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Torino, 2017, p. 569; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale*, VII ed., Bologna, 2014, p. 117.

¹²² ZIRULIA, *Irretroattività sfavorevole e reati d'evento lungolatente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, n. 4/2015, p. 441-451.